



**Università
Bocconi**
MILANO



Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza

La Giurisdizione

Avv. Alberto Angeloni

3 novembre 2022



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Il Codice della Crisi dedica alla giurisdizione due diverse norme:

- Art. 11 «Attribuzione della giurisdizione»
- Art. 26 «Giurisdizione italiana»

Entrambe le norme concorrono a definire la giurisdizione italiana migliorando la disciplina striminzita della legge fallimentare.



Art. 11 – Attribuzione della giurisdizione

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (già 4° co., Art. 9 l.fall.), la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge **sussiste quando il debitore ha in Italia il COMI* o una dipendenza****.
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse***. Si applica il procedimento di cui all'art. 51****. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura***** (**≠ Art. 24 l.fall.**).



*COMI – Cod. Cri.

«il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». (Art. 2, lett. m))

*COMI – Reg. INSOL

«il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi». Art. 3. co. 1)



Università
Bocconi
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



****«establishment»** *means any place of operations where a debtor carries out or has carried out in the 3-month period prior to the request to open main insolvency proceedings a non-transitory economic activity with human means and assets (Art. 2 n. 10 Reg. Insol)*

****«dipendenza»**, qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



***** Articolo 5 Reg. Insol - Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza**

1. Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.
2. La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il diritto nazionale lo preveda.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



**** Art. 51

Il procedimento di cui all'art. 51 è quello per le impugnazioni avverso la sentenza che pronuncia su: l'omologazione del concordato, del piano di ristrutturazione soggetto a omologa o su gli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale; impugnazioni che si propongono con reclamo in forma di ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di 30 giorni.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



***** ***Vis attractiva concursus***

Art. 3 L. n. 218/1995

[...] Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Art. 6 Reg Insol, co. 1

I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.



Università
Bocconi

MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Art. 26 – Giurisdizione italiana

1. L'**imprenditore che ha all'estero il COMI** può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, **quando ha una dipendenza in Italia*** (\neq 3° co., Art. 9 l.fall.).
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto **nell'anno** antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (\neq 2° e 4° co., Art. 9 l.fall.).
3. Sono fatte salve le **convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea** (**già 4° co., Art. 9 l.fall.**).
4. Il tribunale quando apre una procedura di **insolvenza transfrontaliera** ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura **è principale, secondaria o territoriale*****.



* **Tre differenze con l'art. 9, co. 3, l.fall.**

- L'art. 9 l.fall. si riferiva solo alla dichiarazione di fallimento mentre l'art. 26 Cod. Cri. si riferisce a qualsiasi strumento; pertanto, l'impresa che ha all'estero il COMI può aprire/ricorrere in Italia anche un CP o a un ADR, sebbene all'estero sia stata aperta una procedura analoga;
- L'art. 9 l.fall si riferiva alla sede principale dell'impresa mentre l'art, 26 Cod. Cri. si riferisce al COMI;
- L'art. 9 l.fall. non disciplinava la dipendenza.



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



*** Art. 4 Reg. Insol - Verifica della competenza

Un giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica **d'ufficio** la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa **si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.**



**Università
Bocconi**
MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Avv. Alberto Angeloni
Partner - DLA Piper
alberto.angeloni@dlapiper.com